

## **TI\_GERICHTE 52.2001.207 vom 24. August 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-08-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.207](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.207)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.207 du 24 août 2001

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.207 del 24 agosto 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 46**

cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. L'art. 17 cpv. 2 prima frase LDDS dispone che lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive con il coniuge. In altre parole, la comunità coniugale deve sussistere sia giuridicamente che di fatto. 3. In concreto, \_\_\_\_\_ è entrato in Svizzera nel dicembre 1997 per vivere con sua moglie \_\_\_\_\_. Per questo motivo, egli ha ottenuto un permesso di dimora sulla base dell'art. 17 cpv. 2 LDDS. Quantomeno dal 1° marzo 2001, tuttavia, i coniugi \_\_\_\_\_ non formano più una comunione domestica e non vi sono inoltre elementi atti a ritenere che la separazione sia provvisoria. Difatti, l'insorgente è andato a vivere a \_\_\_\_\_, mentre la sua consorte è rimasta nell'appartamento coniugale di \_\_\_\_\_. Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno del ricorrente in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora in suo favore. Non permette di mutare il giudizio il fatto che il diritto di famiglia permetta ai coniugi di vivere con i domicili separati. 4. Occorre ora verificare la legalità del provvedimento di revoca del permesso pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione. 4.1. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. In materia di ritiro dei permessi accordati a persone straniere, la LDDS conferisce dunque all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto sotto i profili dell'eccesso o dell'abuso di potere. 4.2. \_\_\_\_\_ risiede stabilmente nel nostro Paese soltanto da quattro anni, a seguito del matrimonio con una cittadina germanica titolare di un permesso C. E' solo per questo motivo che egli è stato autorizzato a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera. Il fatto che egli abbia lavorato in Svizzera per un decennio durante gli anni '70 in qualità di frontaliere, non è dunque di decisivo rilievo. Il ricorrente ha 53 anni e non ha mai fatto capo alle indennità di disoccupazione. Non si può escludere che, rientrando in Italia ed abbandonando l'attuale posto di lavoro in Ticino, possa incontrare qualche difficoltà di reinserimento professionale. Il dipartimento ha tuttavia già osservato che la decisione di revoca impugnata non precluderà al ricorrente la possibilità di riottenere un permesso per confinanti. 4.3. Sulla scorta di quanto precede, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, revocando il permesso di dimora ad \_\_\_\_\_.

Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata. 5. Il ricorso dev'essere pertanto respinto. Visto l'esito del gravame, la relativa domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 2, 17 cpv. 2 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.